

# Messaggio

numero

**6315**

data

12 gennaio 2010

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **Messaggio concernente l'adesione del Cantone Ticino all'accordo intercantonale del 2 aprile 2009 sulla cooperazione dei cantoni mediante il sistema di analisi delle relazioni fra crimini violenti (concordato ViCLAS)**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre per approvazione l'adesione all'accordo intercantonale del 2 aprile 2009 sulla cooperazione dei cantoni mediante il sistema di analisi delle relazioni fra crimini violenti (concordato ViCLAS).

Su incarico della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS), la polizia cantonale di Berna impiega dal mese di maggio 2003, a titolo sperimentale e quale detentrica della licenza del programma, il sistema Violent Crime Linkage Analysis System (ViCLAS) / Système d'analyse des liens entre les crimes de violence (SALVAC). Per il tramite del canton Berna, a tale sistema sono associati tutti i cantoni e il Principato del Liechtenstein.

ViCLAS<sup>1</sup> è una banca dati informatizzata che ha lo scopo di comparare i dati relativi a crimini violenti irrisolti basandosi sull'analisi del comportamento dell'autore sulla scena del reato. Per comportamento si intende la scelta del luogo, la scelta della vittima e le modalità di esecuzione del reato, in breve le decisioni che l'autore ha dovuto prendere per compiere il crimine. L'analisi si basa in special modo sul comportamento "particolare" o firma dell'autore relativo alle azioni da lui commesse non "necessarie" al compimento del reato effettivo. Questo comportamento indica i "bisogni" che l'autore tende a soddisfare. ViCLAS serve ad acquisire nuovi elementi d'investigazione complementari e ad assistere il lavoro convenzionale della polizia giudiziaria; non vuole affatto mettere in discussione la qualità dell'operato e la conoscenza della materia degli inquirenti. La banca dati è alimentata con le informazioni su crimini violenti irrisolti ottenute con le risposte ad un questionario di 168 domande suddiviso in 11 capitoli (in realtà sono pochi i casi in cui è possibile rispondere a tutte le 168 domande). È importante rilevare che ViCLAS non effettua un cosiddetto "profiling".

Il sistema ViCLAS è stato sviluppato dalla *Gendarmerie royale du Canada* ed è attualmente usato, oltre che in Canada e in Svizzera, anche nei seguenti Paesi: Belgio, Repubblica ceca, Francia, Germania, Irlanda, Nuova Zelanda, Olanda e Regno Unito<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> La descrizione del sistema ViCLAS è tratta dall'articolo del cap Orlando Gnosca e dell'isp Daniel Schaefer, pubblicato nella Rivista della Polizia cantonale, n. 3/2003.

<sup>2</sup> <http://www.rcmp-grc.gc.ca/tops-opst/bs-sc/viclas-salvac-fra.htm> (stato 21 ottobre 2009).

La banca dati ViCLAS si occupa dei seguenti crimini violenti:

- omicidi: compresi i tentativi, ma esclusi i crimini risolti con movente personale e maturati in ambiti familiari, privi di caratteristiche particolari;
- aggressioni sessuali con violenza: compresi i tentativi, stupri, coazione sessuale, abusi sessuali, aggressioni a donne e bambini, ma esclusi i crimini risolti con movente personale e maturati in ambiti familiari, privi di caratteristiche particolari;
- approcci a bambini: avvicinamenti per i quali, in ragione delle circostanze, non si può escludere un movente sessuale, dove si può intuire uno stadio preliminare di un crimine sessuale grave o di omicidio;
- scomparse: casi di scomparsa di persona le cui circostanze generali indicano che potrebbe trattarsi di un crimine;
- rapimenti: casi di rapimento di persona le cui circostanze generali indicano che potrebbe trattarsi di un crimine; sono quindi esclusi i rapimenti da parte di uno dei genitori.

La polizia fa capo anche a AFIS (banca dati delle impronte digitali) e a CODIS (banca dati delle impronte genetiche). ViCLAS è una sorta di banca dati delle “impronte” del comportamento dell'autore.

Nel rapporto esplicativo sull'accordo si indica che mediante ViCLAS anche in Svizzera sono già stati ottenuti risultati che hanno permesso l'identificazione di autori di reati gravi, quali l'omicidio o le violenze sessuali.

Visti i risultati, la CCPCS ha domandato alla Conferenza dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) di introdurre in via definitiva ViCLAS. La CDDGP, dopo aver esaminato il tema, ha deciso di dare seguito alla proposta e ha pertanto elaborato un progetto di accordo intercantonale che è stato approvato il 2 aprile 2009 in occasione dell'assemblea primaverile.

Sul sistema ViCLAS vi sono anche voci critiche. In particolare, vi è chi sostiene che il sistema si fonda su concetti superati o sbagliati, che i successi non sono verificabili e che non vi sono informazioni sul tasso di errore, insomma che non vi sia una base scientifica. Trattandosi di un sistema basato sullo studio del comportamento, una scientificità non è sempre evidenziabile. Se ne trae però la conclusione che il sistema funziona e dà dei risultati. Risultati che si aggiungono a tutto quanto emerge dalle indagini e completa quanto appare da altri sistemi o banche dati come il DNA, le impronte digitali e gli archivi. ViCLAS non si sostituisce a nessuno dei metodi classici di indagine, ma li completa.

Il Consiglio di Stato ha quindi preso in seria considerazione queste riflessioni e ha pertanto verificato con attenzione gli approfondimenti presentati dalla polizia cantonale bernese che controbattono in toto le critiche; inoltre sono state considerate le intenzioni degli altri Cantoni, che sono tutti comunque decisi a proseguire con il sistema ViCLAS. Riguardo a un eventuale tasso di errore, è opportuno sottolineare che ViCLAS non fornisce il nome di un colpevole, né indica se un sospettato sia colpevole o innocente; esso si limita a mostrare delle relazioni – che devono essere verificate da chi segue l'indagine (polizia e procuratore pubblico) – tra casi registrati per fornire delle ulteriori basi di indagine. Visto il costo del sistema, siamo dell'avviso che anche un'eventuale basso tasso di successo sia pur sempre un ulteriore elemento nelle indagini, non ottenibile altrimenti, per cui valga la pena aderire all'accordo. Infatti, nei reati gravi, i costi di indagine sono elevati perché coinvolgono un numero elevato di persone, a volte anche per un periodo di tempo lungo, e comportano delle analisi scientifiche costose. Questi costi, in assenza dell'autore del reato, sono sopportati dallo Stato e quindi dai cittadini.

Sentita la polizia cantonale, il Consiglio di Stato propone di aderire all'accordo intercantonale e pertanto di confermare l'applicazione del sistema ViCLAS anche nel nostro Cantone.

Il rapporto esplicativo della Conferenza dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, allegato al messaggio e al quale rinviamo, fornisce in modo esauriente le spiegazioni sulle ragioni e sullo scopo dell'accordo e il commento degli articoli dell'accordo. Ci limitiamo a segnalare in modo sommario alcuni aspetti.

I primi tre articoli indicano l'oggetto e lo scopo del concordato, forniscono la definizione del sistema ViCLAS e ne indicano il campo di applicazione. In particolare, rileviamo che i casi immessi nel sistema sono definiti nell'articolo 3 dell'accordo e riguardano reati gravi o situazioni di sospetti di reati gravi.

L'articolo 5 stabilisce l'organizzazione per l'impiego del sistema di analisi ViCLAS. Vi è la centrale, gestita dalla polizia cantonale di Berna, la quale è anche la titolare della licenza per l'uso del sistema ViCLAS. Inoltre, vi sono cinque servizi esterni regionali distribuiti su tutto il Paese. Il canton Ticino è legato al servizio regionale TERO (TEssin et ROmandie) con sede presso la polizia giudiziaria di Friburgo. Le competenze della centrale e dei servizi esterni regionali sono definite nell'accordo.

Nell'accordo figura anche una serie di norme sulla protezione dei dati (articoli da 6 a 13). Poiché l'uso del sistema ViCLAS avviene per il tramite della centrale, gestita dalla polizia cantonale bernese, l'accordo rinvia alle disposizioni del canton Berna per quanto concerne la protezione dei dati. La legge cantonale bernese del 19 febbraio 1986 sulla protezione dei dati (RSB 152.04) prevede disposizioni simili a quelle vigenti nel nostro cantone.

Nel merito, condividiamo sostanzialmente l'impostazione, la struttura e il contenuto delle disposizioni dell'accordo.

Solleghiamo tuttavia una riserva relativa all'articolo 13 capoverso 2 ultima frase, dove è stabilito che i dati delle vittime possono essere resi anonimi su richiesta: riteniamo che, alla luce del principio della proporzionalità, l'anonimizzazione debba avvenire d'ufficio, fatti salvi interessi pubblici preponderanti. Occorre altresì rilevare che il numero di persone che accedono ai dati è estremamente limitato e che la banca dati soggiace alla legislazione sulla protezione dei dati (articolo 12 dell'accordo). Pertanto, tenendo conto degli obiettivi perseguiti dall'adesione all'accordo ViCLAS reputiamo sostenibile il tenore dell'accordo, in attesa di un eventuale intervento dell'incaricato della protezione dei dati del canton Berna. Inoltre appare delicato il fatto che, nei termini delle disposizioni transitorie dell'articolo 21, il concordato si applichi retroattivamente alle elaborazioni di dati effettuate dall'inizio dell'operatività del sistema (2003) e che per eventi accaduti prima dell'entrata in vigore del concordato possano essere raccolti – comunque non in modo incondizionato – dati fino al 1978. Su questo aspetto occorre tuttavia rilevare che è importante poter registrare dei casi passati in modo da disporre elementi per poter trovare criminali che compiono reati da tempo. Più vi sono casi correlabili e maggiori sono le possibilità di avere singoli piccoli elementi che possano condurre alla cattura del soggetto. Ricordiamo che l'assassino di Ylenia aveva già colpito una trentina di anni prima e la polizia non aveva più nulla su questi casi mentre i media invece sì e furono proprio loro a mettere gli inquirenti su quella pista.

I Cantoni devono inoltre designare, in conformità all'articolo 5 capoverso 3 dell'accordo, due persone responsabili dello scambio di informazioni con il servizio centrale e i cinque servizi regionali esterni. Sarà la polizia cantonale a indicare i responsabili per il canton Ticino.

L'articolo 13 capoverso 1 lettera b dell'accordo stabilisce inoltre che i cantoni designino l'autorità giudiziaria competente per decidere la proroga di cinque anni del termine di cancellazione dei dati, ragione per la quale proponiamo di assegnare tale competenza al giudice dell'istruzione e dell'arresto. Nell'articolo 3 capoverso 1 del disegno di decreto legislativo usiamo già la nuova denominazione di giudice dei provvedimenti coercitivi, proposta nel messaggio n. 6165 del 21 gennaio 2009 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del codice di diritto processuale penale svizzero. Infine, sulla base dell'articolo 13 capoverso 3 dell'accordo, proponiamo di attribuire a un'autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato la competenza per la comunicazione dei dati da cancellare e della sospensione dei termini durante l'esecuzione di una pena privativa della libertà o di una misura. Queste informazioni saranno pertanto comunicate dai servizi che si occupano dell'esecuzione delle pene e delle misure.

I costi a carico dei cantoni dipendono dal numero di cantoni che aderiscono al concordato. Nella fase sperimentale attuale, partecipano tutti i cantoni e il Principato del Liechtenstein. Qualora il concordato ViCLAS dovesse continuare ad estendersi ai medesimi partecipanti, è stimato un costo annuale di gestione di 1'985'000 franchi. I partecipanti all'accordo si dividono, proporzionalmente al numero di abitanti, le spese per il personale di 1'912'500 franchi e i costi della licenza stimati a 37'500 franchi. I costi dell'infrastruttura, di 35'000 franchi, sono assunti solo dal canton Berna. Nel caso di applicazione dell'accordo a tutti i cantoni e al Liechtenstein, è stata calcolata la necessità di quindici persone a tempo pieno. Per il canton Ticino è stimato un costo di 1'615 franchi per la licenza e di 37'408 franchi per le spese del personale, pari a un costo annuo totale di 39'023 franchi.

Il disegno di decreto legislativo autorizza, all'articolo 1, il Consiglio di Stato a aderire al concordato ViCLAS. Il secondo articolo concerne lo stanziamento del credito per la partecipazione al sistema ViCLAS. Come rilevato sopra, il costo definitivo può essere calcolato solo conoscendo quali parti intendono sottoscrivere l'accordo. Nell'articolo 3 del disegno sono designate le autorità competenti a decidere i casi dell'articolo 13 dell'accordo, mentre l'articolo 4 contiene le clausole sul diritto di referendum e sull'entrata in vigore.

## **RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO**

### **Relazione con le linee direttive**

Questa spesa non figura nel rapporto del dicembre 2008 al Gran Consiglio sul primo aggiornamento delle linee direttive e del piano finanziario 2008-2011.

### **Relazione con il piano finanziario**

Questa spesa non è prevista nel piano finanziario della gestione corrente 2008-2011.

### **Conseguenze sulla gestione corrente**

L'adesione al concordato ViCLAS comporta una spesa ricorrente di circa 40'000 franchi. La spesa è posta a carico della gestione corrente ed è iscritta nella nuova voce contabile 361016 "Contributo cantonale all'accordo intercantonale ViCLAS" CRB 190.

Oltre ai costi diretti dell'adesione all'accordo, occorre destinare un'unità dell'attuale organico della polizia a una figura professionale che si occupa dell'analisi di tutti i nuovi casi, dell'analisi dei casi passati che sono compatibili con il sistema ViCLAS, dell'allestimento degli incarti e della trasmissione dei dati alla centrale TERO. Una simile figura fungerebbe anche da consulente per gli inquirenti per l'investigazione di questi casi,

in particolare per l'interrogatorio della vittima e la raccolta di prove che dovrà in futuro essere fatta anche in funzione di ViCLAS. Per ricoprire tale ruolo occorre un analista con, per esempio, una formazione in criminologia o in psicologia con postgrado in criminologia. Questa figura di collaboratore scientifico comporta un costo di circa 120'000 franchi.

### **Conseguenze per i comuni**

Nessuna.

In conclusione, vi invitiamo ad approvare il disegno di decreto legislativo annesso al messaggio per l'adesione all'accordo intercantonale del 2 aprile 2009.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti

Il Cancelliere, G. Gianella

### Allegati:

1. Accord (respectivement concordat) intercantonal du 2 avril 2009 (concordat ViCLAS) de la coopération assistée par ordinateur des cantons lors de l'élucidation des délits de violence
2. Explications relatives à l'accord intercantonal de la coopération assistée par ordinateur des cantons lors de l'élucidation des délits de violence (Concordat ViCLAS)
3. Plan de financement ViCLAS

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente l'adesione all'accordo intercantonale del 2 aprile 2009 sulla cooperazione dei cantoni mediante il sistema di analisi delle relazioni fra crimini violenti (concordato ViCLAS)**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 12 gennaio 2010 n. 6315 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

### **Articolo 1**

Il Consiglio di Stato è autorizzato a aderire all'accordo intercantonale del 2 aprile 2009 sulla cooperazione dei cantoni mediante il sistema di analisi delle relazioni fra crimini violenti (concordato ViCLAS).

### **Articolo 2**

<sup>1</sup>È concesso un credito annuale di 40'000 franchi per la partecipazione all'accordo.

<sup>2</sup>Il credito è iscritto nel conto di gestione corrente del Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale.

### **Articolo 3**

<sup>1</sup>Il giudice dei provvedimenti coercitivi è designato quale autorità giudiziaria competente per la proroga del termine di cancellazione dei dati ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 lettera b dell'accordo.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato designa l'autorità competente per la comunicazione dei dati da cancellare e della sospensione dei termini durante l'esecuzione di una pena privativa della libertà o di una misura ai sensi dell'articolo 13 capoverso 3 dell'accordo.

### **Articolo 4**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra immediatamente in vigore; la Cancelleria dello Stato ne dà comunicazione al Segretario generale della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia.

<sup>2</sup>Il concordato è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi con la comunicazione dell'entrata in vigore da parte del Segretario generale della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia.